

Spett.le

Italiana Costruzioni S.p.A.

Via dei Villini, 3/A

00161 – Roma (RM)

PEC: italianacostruzionispa@arubapec.it

e-mail: m.odoardi@italianacostruzionispa.it

p.fiandaca@italianacostruzionispa.it

Fax: 06/8085361

capogruppo mandataria dell'A.T.I. con mandanti  
Gemmo S.p.A.

Viale dell'Industria, 2

36057 – Arcugnano (VI)

ISA S.p.A.

Via Leonardo da Vinci, 4

61030 – Calcinelli di Colli al Metauro (PU)

T.AM.CO. S.r.l.

Via Lignano in Teverina, 20

00181 – Roma (RM)

RIMED 003-00017-GEN/2022



Posta in uscita

05-01-2022 - 10:12:02



Spett.le Progetto CMR S.r.l.

capogruppo mandataria del R.T.I. con mandanti

Hellmuth, Obata & Kassabaum Inc.

Buro Happold Ltd.

De Cola Associati

EUPRO S.r.l.

alla c.a. del Direttore dei Lavori

Ing. Marco Ferrario

del Coordinatore per la Sicurezza in fase di  
esecuzione

Ing. Giuseppe Cicero

Via Franco Russoli, 6

20143 - Milano

e-mail: progettocmr@pecimprese.it

giuseppe.cicero@ingpec.eu

**Oggetto:** Lavori per la costruzione del Centro per le Biotecnologie e la Ricerca Biomedica della Fondazione Ri.MED a Carini (PA) – CUP H22E06000040001 – CIG 6945121F24 – Contratto di appalto n. rep. 19374 del 06.12.2019 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Palermo al n. 18397 serie 1T del 10.12.2019 – Atto di sottomissione n. 1 num. rep. 20297 del 28.07.2021 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Palermo al n. 26277 serie 1T del 29.07.2021

**Autorizzazione richiesta subappalto della mandataria Italiana S.p.A. del 16.12.2021 – realizzazione di opere in cemento armato e relative opere connesse inerenti agli edifici denominati “AUDITORIUM – Area di carico/Locali pompe – LABORATORI – LAB EST/OVEST/ALA LOP – MURI PERIMETRALI” - BEGEN INFRASTRUTTURE S.r.l.**

PREMESSO CHE

il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Ri.MED (il “CdA”) nella seduta n. 59 del 21 dicembre 2016, ha:

Fondazione Ri.MED

- confermato la nomina dell'ing. Massimo Inzerillo quale R.U.P. dei Lavori di realizzazione del Centro per le Biotecnologie e la Ricerca Biomedica (il "CBRB");
- avviato la procedura per la selezione del contraente relativo all'appalto per la costruzione del CBRB, individuando quella di tipo ristretta a norma degli artt. 59 e 61 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (il "Codice"), utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in conformità all'art. 95 del medesimo Codice;

#### VISTO

- il verbale del CdA n. 72 del 20.06.2019 con il quale sono stati aggiudicati i lavori all'ATI Italiana Costruzioni S.p.A. (mandataria), Gemmo S.p.A. (mandante), ISA S.p.A. (mandante) e T.AM.CO. S.r.l. (mandante) (l'Appaltatore"), che ha offerto il ribasso del 20,990% sul costo previsto a base d'asta di € 111.153.896,91, per un importo totale di € 90.526.511,27, di cui € 2.703.817,82 quali costi per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- il contratto di appalto stipulato in data 06.12.2019, repertorio 19374 e raccolta n. 10383, registrato presso l'Ufficio di Palermo in data 10.12.2019 al n. 18397, serie 1T;
- il verbale del 14 febbraio 2020 di consegna delle aree ed inizio lavori, redatto dalla direzione dei lavori e dall'esecutore dei lavori, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018;
- il verbale del 25.03.2020 di sospensione dei lavori redatto, dalla direzione dei lavori e dal RUP, nonché dall'esecutore dei lavori, ai sensi dell'art. 107 comma 1 del Codice;
- il verbale del 03.06.2020 di ripresa dei lavori redatto, dalla direzione dei lavori e dal RUP, nonché dall'esecutore dei lavori;
- il verbale del CdA n. 86 del 9 luglio 2021 con il quale è stata approvata la perizia di variante n.1 per le fattispecie di cui all'art. 106 del Codice, comma 1, lettera c), comportante un aumento dell'importo contrattuale di € 1.159.043,50, pari circa al 1,2803 per cento del valore iniziale del contratto ed un aumento dei termini contrattuali pari a 112 giorni naturali e consecutivi pertanto, con nuovo termine di ultimazione dei lavori del 17.08.2022;
- l'atto di sottomissione n.1 stipulato in data 28 luglio 2021, rep. 20297 del 28.07.2021 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Palermo al n. 26277 serie 1T del 29.07.2021;

#### VISTA ALTRESÌ

l'integrazione del 20.11.2020 al Protocollo di Legalità del 4 luglio 2016, che ha previsto le seguenti disposizioni aggiuntive all'art. 2 comma 1 e all'art.3 del predetto Protocollo, per i rapporti contrattuali di valore superiore a 50.000,00 euro:

- *"Ai fini di una più approfondita attività di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità nell'esecuzione dei lavori, in caso di assenso alla stipula dei contratti o alla conclusione degli affidamenti, ovvero prima di procedere all'autorizzazione dei subappalti o dei subcontratti o dei subaffidamenti, Ri.MED richiederà l'indicazione dei nominativi (completi dei codici fiscali) degli amministratori e dei dipendenti delle imprese contraenti o subcontraenti. [...]"*
- *"Trovano, ove del caso, applicazione (e ciò anche per i subcontraenti) le cause di esclusione dagli appalti pubblici degli imprenditori non in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e in particolare di coloro che non denuncino di essere stati vittime di estorsione aggravata, secondo il disposto della lettera l) del medesimo art. 80, comma 5."*

e che ha previsto la comunicazione *"del personale e dei mezzi che accederanno al cantiere"* per i rapporti contrattuali a prescindere dal loro valore;

#### CONSIDERATA

la nota del RUP prot.n. 003-2249-GEN/2020 del 24.11.2020 con la quale è stata trasmessa all'ATI l'Integrazione del 20.11.2020 al Protocollo di legalità del 4 luglio 2016 affinché venisse sottoscritta

per “conoscenza, condivisione ed accettazione” da parte di tutti i componenti dell’A.T.I., nonché dai subappaltatori e dai subcontraenti coinvolti nell’appalto (con eccezione, ovviamente, di coloro i cui rapporti contrattuali hanno già compiutamente espletato la loro efficacia, essendosi compiute le prestazioni);

#### CONSIDERATO CHE

- nelle dichiarazioni rese in sede di gara nel DGUE, gli operatori economici facenti parte dell’ATI aggiudicataria dell’appalto in parola, ai sensi dell’art. 105, commi 2, 4 lett, c) e 5 del Codice, hanno dichiarato di volersi avvalere dell’istituto del subappalto nelle percentuali e per le lavorazioni di seguito indicate:
  - Italiana Costruzioni S.p.A. (mandataria): OG1 [categoria prevalente] nei limiti del 30%;
  - Gemmo S.p.A. (mandante): OS28 [scorporabile] nei limiti del 30% della percentuale di esecuzione del 88% - OS30 [scorporabile] nei limiti del 30% - OS3 [scorporabile] ha dichiarato di non volere ricorrere all’istituto del subappalto;
  - ISA S.p.A. (mandante): OS18-B [scorporabile] ha dichiarato di non volere ricorrere all’istituto del subappalto;
  - T.AM.CO. S.r.l. (mandante): OS28 [scorporabile] nei limiti del 30% della percentuale di esecuzione del 12%;
- nelle dichiarazioni rese in sede di gara, gli operatori economici facenti parte dell’ATI aggiudicataria dell’appalto in parola hanno indicato le seguenti terne di subappaltatori (art. 105, comma 6 del Codice):
  - Italiana Costruzioni S.p.A. (mandataria): SAREP S.r.l., MAC S.r.l. e VITALI S.p.A. per le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente OG1 nei limiti del 30%;
  - Gemmo S.p.A. (mandante): RG Impianti S.r.l., IGE Impianti S.r.l. e Cogiatech S.r.l. per le lavorazioni appartenenti alla categoria OS28 [scorporabile] nei limiti del 30% della percentuale di esecuzione del 88% e OS30 [scorporabile] nei limiti del 30%;
  - T.AM.CO. S.r.l. (mandante): RG Impianti S.r.l., IGE Impianti S.r.l. e Cogiatech S.r.l. per le lavorazioni appartenenti alla categoria OS28 [scorporabile] nei limiti del 30 della percentuale di esecuzione del 12%;

#### CONSIDERATO CHE

- come previsto dall’art. 6 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, come convertito con modificazioni con la L.11 settembre 2020 n. 120, con verbale del 20.01.2021 si è proceduto alla costituzione del Collegio Consultivo Tecnico (CCT), così composto: Avv. Massimo Massella Ducci Teri. Presidente Ing. Francesco Costa, Componente; Arch Gilberto Rossi, Componente;
- con Determinazione n. 2 del 22.06.2021 il CCT ha determinato che “la committente Ri.MED. ha facoltà, nella vigenza dell’emergenza finanziaria e dei mercati causati dalla nota pandemia, fermi restando i controlli e le verifiche di idoneità delle singole imprese subappaltatrici e le estensioni alle stesse del protocollo di legalità in uno con il relativo addendum:
  - *di individuare, quanto alla mandataria Italiana Costruzioni S.p.A., una soglia di opere subappaltabili in categoria OG1 in una misura massima inferiore al 50% fatte salve eventuali esigenze rappresentate a far data dal 1° novembre 2021 e sempre in presenza della emergenza pandemica e dei mercati, che la stazione appaltante potrà discrezionalmente valutare e motivatamente esitare;*
  - *di consentire alla mandante ISA S.p.A. il ricorso del subappalto per la categoria OS 18B nella misura massima del 30% con possibilità di aumentarlo successivamente al 1° novembre 2021, ma sempre in presenza della emergenza pandemica e dei mercati, sino alla soglia del 40% richiesto dalla mandante;*
  - *di consentire alla mandante Gemmo S.p.A, il ricorso al subappalto per la categoria OS3 nella*

*misura massima del 30% come richiesto dalla mandante”;*

- con verbale n. 86 del 9.07.2021 il CdA ha preso atto e approvato la Determinazione n. 2 assunta dal Collegio Consultivo Tecnico;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE

ad oggi risultano essere stati autorizzati i seguenti subappalti:

Categoria	Operatore Economico	Importo totale subappalti autorizzati	Importo massimo subappaltabile	Percentuale subappaltata rispetto alla categoria
OG1	Italiana Costruzioni S.p.A	9.110.781,50 €	24.827.271,32 €	17,9814%
OS3	GEMMO S.p.A	0 €	257.941,59 €	0%
OS18B	ISA S.p.A.	0 €	3.033.188,38 €	0%
OS28	GEMMO S.p.A.	534.802,66 €	€ 3.898.033,51	4,1159%
OS28	T.AM.CO S.r.l	0 €	531.550,02 €	0%
OS30	GEMMO S.p.A.	0 €	3.982.719,17 €	0%

VISTA

la richiesta di autorizzazione al subappalto della mandataria Italiana Costruzioni S.p.A. ex art.105 del Codice del 16.12.2021, acquisita agli atti in pari data al prot. n. 003-02972-GEN/2021, in favore della società BEGEN INFRASTRUTTURE S.r.l., per come di seguito specificata:

- oggetto: realizzazione di opere in cemento armato e relative opere connesse inerenti agli edifici denominati AUDITORIUM – Area di carico/Locali pompe – LABORATORI – LAB EST/OVEST/ALA LOP – MURI PERIMETRALI”;
- importo complessivo: 1.016.109,81, oltre IVA, di cui € 19.640,74 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

DATO ATTO CHE

la predetta richiesta è corredata dai seguenti allegati:

- dichiarazione sostitutiva sottoscritto dal subappaltatore (Modello B), contenete l’indicazione del nominativo (completo del codice fiscale) dell’amministratore unico;
- dichiarazione tracciabilità flussi finanziari sottoscritto dal subappaltatore (Modello C);
- specifica prezzi applicati dall’appaltatore al subappaltatore (Modello D parte I- Modello D parte II);
- dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal subappaltatore sui nominativi di cui agli art. 85 e 91 comma 5 del D.Lgs. 189/2011 s.m.i. (Modello F)
- dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.I.A.A. del subappaltatore (Modello H);
- attestazione SOA n. 36224/17/00 per la categoria OG1 V rilasciata dalla società Soatech S.p.A. e valida fino al 25.06.2024;
- DURC del subappaltatore avente validità dal 02.12.2021 al 01.04.2022;
- bozza del contratto di subappalto n. C/21-099;
- dichiarazioni ex art. 2359 del c.c. dei componenti dell’A.T.I.;
- l’integrazione del 20.11.2020 al Protocollo di Legalità del 4 luglio 2016, sottoscritta dal subappaltatore per “conoscenza, condivisione ed accettazione”;
- elenco integrale degli amministratori e dei dipendenti (completo dei codici fiscali) in forza

presso la società;

VISTA

la nota del RUP prot. n. 003-02978-GEN/2021 del 16.12.2021 con la quale è stato rappresentato che: *“Vista l’istanza di autorizzazione al subappalto del 16.12.2021 in favore dell’Impresa BEGEN INFRASTRUTTURE S.r.l., avente ad oggetto la realizzazione di opere in cemento armato e relative opere connesse inerenti agli edifici denominati AUDITORIUM – Area di carico/Locali pompe – LABORATORI – LAB EST/OVEST/ALA LOP – MURI PERIMETRALI”, dell’importo di € 1.016.109,81, oltre IVA, considerato che il contratto di subappalto ha ad oggetto alcune delle prestazioni previste nel subappalto e nel relativo atto aggiuntivo stipulato tra l’Italiana Costruzioni S.p.A. e l’impresa LE.IL Costruzioni S.r.l. (contratto di subappalto n. C/20-125 del 28.12.2020 per la realizzazione di opere in cemento armato e relative opere connesse inerenti agli edifici denominati BASEMENT – GARAGE – LABORATORIO EST – LABORATORIO OVEST – MURI DI CONTENIMENTO”, per un importo complessivo di € 2.433.985,87, oltre IVA, autorizzato con nota del 04.01.2021 prot.n.003-00012; nonché della relativa integrazione n. I/21-011 del 27.01.2021 per la realizzazione delle opere in cemento armato degli edifici denominati “Admin – Ambulatorio – Auditorium – Foresteria”, per l’importo di € 452.363,32, oltre IVA, autorizzato con nota del 03.02.2021 prot.n. 003-00276-GEN/2021), si chiarisce che l’eventuale autorizzazione non equivarrà al riconoscimento di maggiori somme rispetto a quelle negozialmente pattuite tra questa Fondazione e codesta spettabile A.T.I., in ordine alle quali questa Stazione Appaltante resterà estranea sotto ogni profilo. Si chiede, pertanto, di comunicare, non appena formalizzato, lo stralcio delle attività e degli importi relativi al contratto di subappalto n. C/20-125 del 28.12.2020 e alla relativa integrazione n. I/21-011 del 27.01.2021 della LE.IL Costruzioni S.r.l.*

*Si chiarisce, altresì, che, ai fini della valutazione dell’ammontare complessivo delle lavorazioni in subappalto per la verifica del rispetto dell’importo massimo subappaltabile, nonché ai fini dei CEL, verrà considerato l’importo negozialmente pattuito tra questa Fondazione e codesta spettabile A.T.I.”*

RILEVATO CHE

con nota del 21.12.2021, acquisita agli atti al prot. n. 003-03004-GEN/2021 di pari data, il Direttore dei Lavori ed il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione hanno verificato che la richiesta è conforme alle previsioni normative previste in contratto;

VISTA

la nota del 04.01.2022 acquisita agli atti al prot.n.003-00010-GEN/2022 del 05.01.2022, con la quale l’Appaltatore ha provveduto ad inviare:

- il contratto di subappalto, debitamente datato e sottoscritto tra le parti, per un importo complessivo pari a euro 1.055.355,63, oltre IVA, di cui € 19.640,74 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- nuova specifica prezzi applicati dall’appaltatore al subappaltatore (Modello D parte I- Modello D parte II);

VISTA

la mail del 04.01.2022 acquisita agli atti al prot.n.003-00011-GEN/2022 del 05.01.2022, con la quale l’Appaltatore ha provveduto ad inviare una ulteriore nuova specifica prezzi applicati dall’appaltatore al subappaltatore (Modello D parte I- Modello D parte II);

VISTA

la nota del RUP prot. n. 003-00012-GEN/2022 del 05.01.2022 con la quale è stato rappresentato che: *“Vista l’istanza di autorizzazione al subappalto del 16.12.2021 in favore dell’Impresa BEGEN INFRASTRUTTURE S.r.l., integrata con nota del 04.01.2022 e con mail di pari data, avente ad oggetto la realizzazione di opere in cemento armato e relative opere connesse inerenti agli edifici*

denominati *AUDITORIUM – Area di carico/Locali pompe – LABORATORI – LAB EST/OVEST/ALA LOP – MURI PERIMETRALI*”, dell’importo di € 1.055.355,63, oltre IVA, considerato che il contratto di subappalto prevede un corrispettivo superiore rispetto a quello negoziato pattuito tra questa Fondazione e codesta spettabile A.T.I. (€ 1.026.481,07, oltre € 19.640,74 per oneri della sicurezza, per complessivi € 1.040.121,81, ricavato dal modello “D” allegato alla richiesta ed alle due successive integrazioni), si chiarisce che l’eventuale autorizzazione non equivarrà a riconoscimento delle maggiori somme rispetto alle quali questa Stazione Appaltante resterà estranea sotto ogni profilo. Si chiarisce, altresì, che, ai fini della valutazione dell’ammontare complessivo delle lavorazioni in subappalto per la verifica del rispetto dell’importo massimo subappaltabile, nonché ai fini dei CEL, verrà considerato l’importo negoziato pattuito tra questa Fondazione e codesta spettabile A.T.I.

Resta fermo quanto già rappresentato con nota prot. 003-02978-GEN/2021 del 16.12.2021”;

VISTE

le dichiarazioni rese dal subappaltatore nel già citato Modello B, trasmesso unitamente alla richiesta di autorizzazione al subappalto del 16.12.2021, acquisita agli atti in pari data al prot.n. 003-02972-GEN/2021, dalle quali si evince che:

- il subappaltatore ha accettato il PSC trasmesso dall’Appaltatore dopo avere consultato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- l’Appaltatore si impegna a trasmettere il POS del subappaltatore al CSE, consapevole che le lavorazioni dello stesso non potranno avere inizio sino a che lo stesso CSE non lo avrà verificato positivamente entro 15 giorni dalla sua ricezione;

DATO ATTO ALTRESÌ CHE

- l’Appaltatore nella sopra richiamata richiesta rappresenta che il subappaltatore non ha richiesto, ai sensi della lettera c) comma 13 dell’art.105 del Codice, così come richiamato all’art. 65 comma 1 del Capitolato Speciale d’Appalto (il “CSA”), il pagamento diretto;
- sempre nella predetta nota l’Appaltatore ha comunicato che “*in considerazione della mancata disponibilità, alle migliori condizioni di mercato, dei subappaltatori indicati in sede di offerta*”, ha ritenuto di dover concedere in subappalto le prestazioni o lavorazioni di cui sopra, alla società BEGEN INFRASTRUTTURE S.r.l., non indicata nella terna dichiarata in sede di offerta;

RITENUTO

di doversi prendere atto di quanto rappresentato nel già citata nota riguardo alla mancata disponibilità alle migliori condizioni di mercato dei sub-appaltatori indicati in sede di offerta;

RILEVATO ALTRESÌ CHE

- nella richiesta è motivata la necessità/opportunità di procedere al subappalto;
- la richiesta è corredata dalla dichiarazione di assenza delle motivazioni di esclusione in capo al soggetto subappaltatore ai sensi dell’art.80 del Codice;
- la richiesta è corredata dalla dichiarazione da parte dell’Appaltatore prevista dal combinato disposto dell’art. 63 comma 5 lettera a) del CSA e dell’ex art. 105 comma 14 del Codice nel testo vigente alla data di stipula del contratto, rispetto alla percentuale di ribasso applicata alle lavorazioni affidate al subappaltatore non superiore al 20% e di quelle relative ai costi della sicurezza e della manodopera;
- nel contratto di subappalto sono presenti le clausole relative alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3 comma 7 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii;
- nel contratto di subappalto sono presenti le clausole di autotutela e patto di integrità;
- la richiesta è corredata dalla dichiarazione ex art. 2359 del c.c. di tutti i componenti dell’A.T.I.;
- la richiesta è corredata dall’integrazione del 20.11.2020 al Protocollo di Legalità del 4 luglio 2016, sottoscritta dal subappaltatore per “conoscenza, condivisione ed accettazione”;

- la richiesta è corredata dall'elenco integrale dell'amministratore unico e dei dipendenti (completo dei codici fiscali) in forza presso la società;

RILEVATO ALTRESÌ CHE

- la lavorazione oggetto del presente subappalto non ricade tra quelle considerate a maggior rischio di infiltrazione mafiosa ed elencate all'art. 1, comma 53, della Legge 190/2012;
- occorre richiedere l'informazione prefettizia antimafia ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii, in quanto l'importo del subappalto supera la soglia di 50.000,00 euro di cui al Protocollo di Legalità sottoscritto dalla Fondazione in data 4 luglio 2016;
- la società BEGEN INFRASTRUTTURE S.r.l. risulta essere iscritta all'elenco fornitori prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa - White list - della Prefettura di Caltanissetta con validità fino al 28.01.2022;
- la società BEGEN INFRASTRUTTURE S.r.l. ha trasmesso l'elenco dell'amministratore unico e dei dipendenti (completo dei codici fiscali) in forza presso la società;

CONSIDERATO CHE

la richiesta di autorizzazione al subappalto è stata corredata dal contratto di subappalto debitamente datato e sottoscritto dalle parti;

RILEVATO CHE

per l'esecuzione delle lavorazioni oggetto della presente richiesta occorre il possesso dell'attestazione SOA, categoria OG1, classifica III, avendo considerato l'incremento di un quinto di cui all'art. 61, comma 2, del D.P.R. 207/2010;

CONSIDERATO CHE

l'impresa BEGEN INFRASTRUTTURE S.r.l. è in possesso della categoria OG1 classifica V, così come da attestazione SOA n. 36224/17/00 rilasciata dalla società Soatech S.p.A. e valida fino al 25.06.2024;

DATO ATTO CHE

le Linee Guida ANAC n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 e ss.mm.ii., stabiliscono le verifiche da effettuare in base all'importo dei lavori, servizi e forniture;

CONSIDERATO CHE

in merito del possesso dei prescritti requisiti di qualificazione tecnico-professionale nonché di carattere generale previsti dal Codice in capo al subappaltatore, sono state avviate - in conformità ai dettami di cui alla già citate Linee Guida ANAC n.4 - ed acquisite le seguenti richieste:

- annotazioni riservate sul casellario ANAC richieste e riscontrate il 16.12.2021;
- certificato di assenza di procedure di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi (art. 21 DPR n. 313/2002), giusta consultazione della Banca Dati del Registro delle Imprese & Agenzia delle Entrate - Servizio Catasto tramite il Portale online della società autorizzata Visure.S.p.A. in data 16.12.2021;
- DURC del subappaltatore avente validità dal 02.12.2021 al 01.04.2022;
- verifica della regolarità fiscale, ex art. 80 comma 4 del Codice, giusta richiesta inviata il 16.12.2021, prot. n. 003-02974-GEN/2021, riscontrata il 20.12.2021 ed acquisita agli atti al prot. n. 003-2997-GEN/2021 in pari data;
- certificati del casellario giudiziale di cui all'art. 80 del Codice, giuste richieste prot. n. 003-02976-GEN/2021 e prot. n. 003-02977-GEN/2021 del 16.12.2021;
- certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, giusta richiesta prot. n. 003-02975-GEN/2021 del 16.12.2021;
- dichiarazione di regolarità rispetto agli obblighi di cui alla L. 68/99, giusta richiesta inviata il

16.12.2021 prot. n. 003-02973-GEN/2021, rilasciata dal competente Centro per l'impiego il 23.12.2021 ed acquisita agli atti al prot. n. 003-3046-GEN/2021 in pari data;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE

i DURC di tutti i componenti dell'A.T.I. risultano essere regolari, in particolare: Italiana Costruzioni, richiesto il 11.10.2021 e valido fino al 08.02.2022; Gemmo: DURC del 12.10.2021 e valido fino al 09.02.2022; ISA: DURC del 22.10.2021 e valido fino al 19.02.2022; TAMCO: DURC del 22.12.2021 e valido fino al 21.04.2022;

CONSIDERATA INOLTRE

la validità del DURC della società subappaltatrice dal 02.12.2021 al 01.04.2022;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE

con nota n. 2020/05/11-82.0 dell'11.05.2020, acquisita agli atti al prot. n. 003-658-GEN/2020, il Direttore dei Lavori e il Coordinatore della Sicurezza, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle relative previsioni in materia contenute nel D.P.C.M. 24.04.2020 e in particolare nell'Allegato 7 dedicato ai cantieri, hanno trasmesso – tra l'altro – il PAC (Piano Anti-contagio di Cantiere) in aggiornamento al PSC, richiedendo all'Appaltatore di trasmettere tutti i POS relativi alle lavorazioni di cui in oggetto debitamente aggiornati;

VISTA

la nota n. 0452/20/PF/vc-125 del 18.05.2020 acquisita agli atti al prot. n. 003-693-GEN/2020 del 19.05.2020, con la quale l'ATI non ha formulato osservazioni sui contenuti dell'aggiornamento del PSC, pur ipotizzando eventuali riserve per il mancato aggiornamento dei costi della sicurezza;

VERIFICATO

il rispetto di tutti i dettami in materia di subappalto previsti dal capitolo 9, art. 63, del CSA;

DATO ATTO CHE

il subappaltatore, non ha richiesto il pagamento diretto da parte della Stazione Appaltante ai sensi del comma 13 dell'art.105 del Codice;

VISTO

il Comunicato del 25.11.2020 del Presidente dell'ANAC nel quale viene ritenuto *“che i subappaltatori o subcontraenti che rivestano la qualifica di micro e piccole imprese abbiano la facoltà di rinunciare al pagamento diretto delle prestazioni da parte della stazione appaltante, a condizione che detta rinuncia, per esigenze di certezza del diritto, sia manifestata per iscritto e subordinata alla preventiva accettazione da parte della stazione appaltante”*;

CONSIDERATO CHE

con nota prot.n. 003-02998-GEN/2021 del 20.12.2021, a seguito del riscontro ricevuto dall'Agazia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo - il 20.12.2021, acquisita agli atti in pari data al prot.n.003-02997-GEN/2021, relativamente alla richiesta di verifica della regolarità fiscale in capo al subappaltatore, è stato richiesto all'Appaltatore di fornire una circostanziata relazione sulla accertata non regolarità fiscale dello stesso operatore economico, per delle fattispecie gravi non definitivamente accertate, unitamente alla documentazione a supporto ritenuta necessaria;

VISTA

la nota dell'Appaltatore prot. n. 1097/21/PF/gdf-125 del 21.12.2021, acquisita agli atti al prot.n. 003-03000-GEN/2021 di pari data, con la quale l'Appaltatore ha trasmesso una nota del 20.12.2021 dall'impresa subappaltatrice, nella quale è stato rappresentato che:

- allo stato attuale non risultano carichi pendenti definitivamente accertati;
- le violazioni non definitivamente accertate contestate dalla competente Agazia delle Entrate che risultano essere state notificate al subappaltatore, risultano essere state rateizzate con piani di pagamento regolari ed in corso di validità, non decaduti;



- per le violazioni non definitivamente accertate contestate dalla competente Agenzia delle Entrate che non risultano essere state mai notificate, ma solo consegnate al concessionario, non ne sono ancora in possesso per ogni opportuna verifica ed azione;
- risulta regolare, dal punto di vista degli adempimenti fiscali;

#### DATO ATTO CHE

- è presente anche una violazione *non definitivamente accertata* di cui alla nota del 20.12.2021 della competente Agenzia delle Entrate, notificata il 13.12.2021 al subappaltatore ma, comunque, non grave;

#### VISTE

le disposizioni di cui all'art.80 comma 4 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. (del "Codice"), in base alle quali *"un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali"*, ovvero *"un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo"* salvo il caso in cui tale disposizione trovi disapplicazione poiché *"l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande"*;

#### CONSIDERATO CHE

sulla scorta di quanto rappresentato dal subappaltatore nella nota del 20.12.2021 non si ritenga possa ravvisarsi alcuno dei motivi di esclusione di cui al già citato art.80 del Codice (con particolare riferimento ai commi 4 e 5 lett. c) bis), in quanto:

- nel Modello B ha dichiarato di non avere violazioni gravi definitivamente accertate;
- nel riscontro ricevuto dall'Agenzia delle Entrate non vi è alcuna violazione definitivamente accertata;
- le violazioni non definitivamente accertate contestate dalla competente Agenzia delle Entrate che risultano essere state notificate al subappaltatore, risultano essere state rateizzate con piani di pagamento regolari ed in corso di validità, non decaduti;
- le violazioni non definitivamente accertate contestate dalla competente Agenzia delle Entrate che non risultano essere state mai notificate, ma solo consegnate al concessionario, non passibili di alcun tipo di azione di regolarizzazione e/o contestazione da parte del subappaltatore che, prendendo atto solo ora di tale irregolarità, si riserva ogni opportuna verifica ed azione;

#### CONSIDERATO ALTRESÌ CHE

- per la violazione non definitivamente accertata notificata il 13.12.2021, il cui importo non ricade nella fattispecie della gravità ex art. 48-bis, commi 1 e 2 bis del D.P.R. 602/1973 e ss.mm.ii, in quanto inferiore ad euro 5.000,00, si ritiene che non possa ravvisarsi alcuno dei motivi di esclusione di cui al già citato art.80 del Codice (con particolare riferimento ai commi 4 e 5 lett. c) bis);

#### CONSIDERATO CHE

sono state avviate le verifiche circa la veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti interessati in merito ai requisiti di cui all'art. 80 del Codice, così come previsto dall'art.71, comma 1 del D.P.R. 445/2000 e, per quelle già riscontrate, l'esito è positivo;

**CONSIDERATO CHE**

ricorrono tutte le condizioni di cui all'art. 105 del Codice per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto;

**DATO ATTO CHE**

con nota del 21.12.2021, acquisita agli atti al prot. n. 003-03004-GEN/2021 di pari data, il Direttore dei Lavori ed il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, in occasione della verifica di conformità della richiesta alle previsioni normative previste in contratto, hanno rappresentato che: *“Si intende qui richiamata la nota del RUP del 16/12/2021 prot. 003-02978-GEN/2021 in argomento, tanto con riguardo gli importi che con riguardo allo stralcio delle attività e degli importi, prima previsti, per il subappaltatore LE.IL costruzioni”*;

**SI AUTORIZZA**

il subappalto della mandataria Italiana Costruzioni S.p.A. alla BEGEN INFRASTRUTTURE S.R.L. con sede legale in Via Ambrica 33 CAP 93012 - Gela (CL) Partita I.V.A./C.F. 01382890117, per la realizzazione di opere in cemento armato e relative opere connesse inerenti agli edifici denominati AUDITORIUM – Area di carico/Locali pompe – LABORATORI – LAB EST/OVEST/ALA LOP – MURI PERIMETRALI”, non ravvisandosi alcuno dei motivi di esclusione di cui al già citato art.80 del Codice (con particolare riferimento ai commi 4 e 5 lett. c) bis), e **fermo restando quanto precisato con la nota prot. n. 003-02978-GEN/2021 del 16.12.2021, inviata all’A.T.I e con la nota prot. n. 003-00012-GEN/20222 del 05.01.2022, inviata ad entrambi i contraenti (A.T.I. e subappaltatore).**

**Con riferimento all’importo di € 1.055.355,63 indicato nella richiesta di autorizzazione al subappalto del 16.12.2021, così come integrata con nota e mail del 04.01.2022 acquisite agli atti al prot. n. 003-00010-GEN/20222 e prot. n. 003-00011-GEN/20222 del 05.01.2022, considerato che quest’ultimo è superiore rispetto a quello negoziato pattuito tra questa Fondazione e l’A.T.I., pari a € 1.026.481,07, oltre € 19.640,74 per oneri della sicurezza, per complessivi € 1.040.121,81, si rinvia sempre a quanto precisato nella nota prot. n. 003-00012-GEN/20222 del 05.01.2022.**

Si specifica che la presente autorizzazione viene emessa in pendenza dell’esito della verifica circa la veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti interessati, così come previsto dall’art.71, comma 1 del D.P.R. 445/2000, in risultanza della quale si potrà procedere alla revoca della sessa e ai provvedimenti conseguenti.

Con riferimento alle disposizioni di cui al comma 13 dell’art. 105 del Codice e all’art. 65 del CSA, si prende atto che il subappaltatore non ha richiesto il pagamento diretto da parte della Stazione Appaltante.

Considerato che alla data della presente:

- il CSE, a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha trasmesso il PAC (Piano Anticontagio di Cantiere) in aggiornamento al PSC, richiedendo all’Appaltatore di trasmettere i POS relativi alle lavorazioni di cui in oggetto debitamente aggiornati;
- l’ATI non ha formulato osservazioni sui contenuti dell’aggiornamento del PSC, pur ipotizzando eventuali riserve per il mancato aggiornamento dei costi della sicurezza;
- l’Appaltatore ha dichiarato di aver trasmesso il PSC al subappaltatore, che lo ha accettato ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii, dopo aver consultato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- l’Appaltatore ha dichiarato di impegnarsi a verificare la congruenza del POS del subappaltatore rispetto al proprio prima della sua trasmissione al CSE, ai sensi dell’art. 97 comma 3 del D.Lgs.

81/2008 e ss.mm.ii ;

- l'Appaltatore ha dichiarato di impegnarsi a verificare la congruenza del POS del subappaltatore con i POS di tutti gli altri subappaltatori ed esecutori prima della sua trasmissione al CSE, ai sensi dell'art. 105 comma 17 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
  - il POS relativo alle lavorazioni oggetto della presente richiesta non è stato trasmesso;
- ai sensi di quanto previsto dall'art. 63, comma 4, del CSA, l'Appaltatore potrà dare corso alle lavorazioni subappaltate solo dopo avere ricevuto il giudizio di idoneità sul POS da parte del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, nonché, ai sensi del comma 7 dell'art. 105 del Codice, solo dopo il deposito del contratto di subappalto debitamente sottoscritto.

**Considerata l'entrata in vigore della normativa in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e fermo restando quanto rappresentato da questa Fondazione e dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione nella corrispondenza pregressa in merito, sia nella redazione del POS che nella formulazione del relativo giudizio di idoneità, si dovrà quindi tenere conto delle disposizioni contenute nella stessa.**

**Considerata ancora l'entrata in vigore dal 20.11.2020 dell'integrazione del Protocollo di Legalità del 4 luglio 2016, che prevede l'istituzione di una banca-dati entro 30 giorni, si rammentano tutti gli adempimenti afferenti e, in particolare modo, quelli relativi alle comunicazioni di personale e mezzi che accederanno al cantiere.**

Si precisa che, con la presente autorizzazione, l'ammontare complessivo delle lavorazioni ad oggi concesse in subappalto è come di seguito specificato:


Categoria	Operatore Economico	Importo totale subappalti autorizzati	Importo massimo subappaltabile	Percentuale subappaltata rispetto alla categoria
OG1	Italiana Costruzioni S.p.A	10.150.903,31 €	24.827.271,32 €	20,0342%
OS3	GEMMO S.p.A	0 €	257.941,59 €	0%
OS18B	ISA S.p.A.	0 €	3.033.188,38 €	0%
OS28	GEMMO S.p.A.	534.802,66 €	€ 3.898.033,51	4,1159%
OS28	T.AM.CO S.r.l	0 €	531.550,02 €	0%
OS30	GEMMO S.p.A.	0 €	3.982.719,17 €	0%

Si rammentano, infine, gli obblighi di cui all'art. 63 commi 5, 6, 8 e 9 del CSA con particolare riferimento a quelli da porre in essere prima dell'inizio dei lavori concessi in subappalto, di cui al comma 5 lett. e) del medesimo articolo, ovvero la trasmissione della documentazione [...] "di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e anti-infortunistici e copia del proprio POS, in coerenza con i piani di cui agli articoli 59 e 61 del CSA".

Distinti saluti,

Palermo, 5 gennaio 2022

Il Responsabile Unico del Procedimento  
(Ing. Massimo Inzerillo)



Fondazione Ri.MED

